R.G. n. 51/2024



N. <u>56 2024</u> Sent. N. <u>1337 2026</u> Cron. N. 61 2024 Rep

N. 16/2024 Lia Contr.

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ASTI

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Paolo Rampini

Presidente

dott. Marco Bottallo

Giudice rel.

dott. Andrea Carena

Giudice

ha pronunciato la seguente

## **SENTENZA**

avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nei confronti di **Gomba Giuseppe**, nato ad Alba il 4.7.1969 (C.F. GMBGPP69L04A124V), residente in Roddi, località Toetto n. 15, elettivamente domiciliato in Valenza, corso Matteotti n. 2, presso lo studio degli avv.ti Paolo Amisano e Paola Pelizzari, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti, con l'ausilio dell'avv. Francesca Bocchino, nominata Gestore della Crisi,

\*\*\*

vista la richiesta di apertura, nei propri confronti, della liquidazione controllata presentata dal sig. Giuseppe Gomba;

vista la memoria integrativa depositata in data 18.9.2024;

esaminata la documentazione in atti;

udita la relazione del giudice delegato;

rilevato che è stata allegata al ricorso la relazione redatta dal Gestore della Crisi avv. Bocchino;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII in ragione del luogo di residenza del ricorrente;

considerato che il ricorrente non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto: i) la società Astekgroup s.r.l. in liquidazione, di cui il sig. Gomba è stato socio e liquidatore, è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 14.2.2023 e in ogni caso trattandosi di società di capitali l'eventuale apertura della liquidazione giudiziale nei suoi confronti non si sarebbe estesa ai soci; ii) la società Easyled s.n.c. di Gomba Giuseppe e Turco Mauro è stata cancellata dal Registro delle imprese in data 9.2.2016; iii) in relazione all'attività di agente di commercio attualmente svolta dal ricorrente in forma di ditta individuale, pur potendo essa configurare la qualifica di imprenditore commerciale (v. Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 12338 del 2017), non risultano superate, alla luce della documentazione patrimoniale e reddituale in atti e dell'esposizione debitoria complessiva, le soglie dimensionali previste dall'art. 2 lett. d) CCII;

che il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 lett. c) CCII in quanto a fronte di passività pari complessivamente ad € 123.196,84, il ricorrente non risulta titolare di redditi o beni patrimoniali sufficienti a far fronte a tali obbligazioni nei successivi dodici mesi;

che, infatti, il sig. Gomba non è proprietario di immobili né di altri beni di valore significativo e ha percepito negli ultimi anni un reddito netto annuo derivante dalla propria attività di agente di commercio sempre inferiore ad € 30.000,00, che non gli consente di far fronte alla suddetta esposizione debitoria, tenuto conto della necessità di provvedere alle spese di mantenimento proprie e del suo nucleo famigliare (composto da un figlio attualmente privo di occupazione lavorativa);

che la relazione del professionista nominato a svolgere le funzioni di Gestore della Crisi, avv. Bocchino, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla idoneità della documentazione depositata a corredo della domanda ai fini dell'analisi e valutazione dell'attivo e del passivo della procedura;

che il giudizio espresso dal Gestore della Crisi merita di essere condiviso, anche alla luce della documentazione integrativa e dei chiarimenti forniti dal ricorrente con la memoria autorizzata del 18.9.2024;

che la liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento, anche in considerazione della complessiva situazione economica famigliare, senza che il Tribunale sia vincolato dalle indicazioni avanzate al riguardo dal ricorrente;

che, in ogni caso, la quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, essendo la relativa decisione riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 comma 4 lett. b) CCII e in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII);

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 comma 5 e 150 CCI) sicché ogni statuizione sul punto è superflua, trattandosi di effetto automaticamente derivante ex lege;

che ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore che si ritiene di confermare nella persona del professionista che ha svolto le funzioni di OCC;

# P.Q.M.

## **DICHIARA**

l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di **Gomba Giuseppe**, nato ad Alba il 4.7.1969 (C.F. GMBGPP69L04A124V), residente in Roddi, località Toetto n. 15

### NOMINA

giudice delegato il dott. Marco Bottallo;

### **NOMINA**

liquidatore l'avv. Francesca Bocchino, iscritta nell'elenco dei gestori della crisi, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;

### ORDINA

al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori;

# ASSEGNA

ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 60 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

# **ORDINA**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

# DISPONE

a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale) nonché la pubblicazione presso il registro delle imprese;

### ORDINA

al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

# **ORDINA**

al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

# MANDA

alla cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 16.10.2024

Il Giudice Estensore

Marko Bowallo

Il Presidente

Paolo Rampini

TRIBUNALE di ASTI

Depositato in Cancelleria

Il Funzionaria I 1 7 011 2024